

Accesso civico "generalizzato" - Art. 5, comma 2, D.Lgs. n.33/2013

L'accesso civico "generalizzato" è il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del comma 1 del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.

L'esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

[Regolamento per l'esercizio dei diritti di accesso civico e di accesso generalizzato](#)